

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Roberto ANGIONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25950** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la DITTA INDIVIDUALE ENA RAIMONDO, con sede in Bitti (NU), Via Musio, nr. 41, P.I. 00917960916, in persona del legale rappresentante “pro tempore” ENA Raimondo, e contro ENA Raimondo, nato a Bitti il 14.08.1965 (NEARND65M14A895Y), in proprio, entrambi patrocinati e difesi dall’Avvocato Potito FLAGELLA (FLGPTT72S19H926D), presso il cui studio sito in Roma, Via del Casale Strozzi, nr. 33, hanno eletto domicilio (P.E.C. flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it), nonché nei confronti di MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15.01.1969 (MMLFNC69A15F979Y), rappresentato e difeso dall’Avvocato Umberto CONGIATU (CNGMRT68R28I452V), presso il cui studio ubicato in Sassari, all’Emiciclo Garibaldi, nr. 24, ha eletto domicilio (P.E.C. avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 18 aprile 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, e gli Avvocati Umberto CONGIATU e Potito FLAGELLA, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di attività d'indagine in materia di P.G. condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro nel settore della Politica Agricola Comune, svolta in relazione ad alcune segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, compendiata nella segnalazione di danno erariale del 14.02.2023, previa acquisizione del previsto "nulla osta" rilasciato dall'A.G.O. il 30.01.2023, la Procura Regionale attrice ha contestato una fattispecie di responsabilità scaturita dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte del nominato ENA Raimondo, nella veste di legale rappresentante dell'omonima Ditta individuale esercente l'attività di "coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali", corrente in Bitti.

I militari del Corpo hanno appurato che in data 13.03.2018 l'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna (di seguito A.R.G.E.A.), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE nr. 1305/2015) - Misura 4 - "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", Bando 2016, conferiva alla Ditta individuale ENA Raimondo un contributo complessivo di Euro 133.559,26, pari al 60% della spesa totale ammessa in relazione alla

proposta di investimento presentata, per la posa in opera di idonee recinzioni di rete metallica e di muri di pietrame a secco, al fine di contrassegnare il pascolo, nonché altri interventi minori di carattere accessorio. A seguito di apposita istanza, presentata all'Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.) il 05.12.2016 dal titolare dell'Azienda Agricola in parola tramite l'agronomo MAMELI, odierno convenuto, in data 16.08.2018 veniva quindi erogato l'anticipo della sovvenzione assegnata in relazione all'inizio dei lavori, per l'importo di Euro 66.779,00, somma accreditata sul c/c del richiedente; il saldo, ammontante ad Euro 66.138,89, veniva corrisposto il 24.10.2019 in funzione di ulteriore istanza depositata dall'interessato avvalendosi del predetto professionista, per cui il finanziamento effettivamente erogato corrisponde alla cifra finale di Euro 132.917,89.

Nell'ambito delle mirate indagini svolte dalla Guardia di Finanza i relativi controlli incrociati si concentravano su cinque fatture, analiticamente indicate nell'atto di citazione e riconducibili alle ditte SANNA Gianfranco di Ottana (NU) e PUDDU Laura di Oniferi (NU), nonché alla Società agricola SANTU PREDU DI FLORIS E GUIISO S.S. di Ottana, le quali assorbivano una quota alquanto significativa rispetto al coacervo delle spese ammissibili, pari ad Euro 83.214,31, emesse nei confronti della predetta Ditta individuale ENA Raimondo, negli anni 2018 e 2019, a fronte della fornitura di prestazioni e materiali per la realizzazione delle opere oggetto del finanziamento; tutti i menzionati documenti fiscali risultavano corredati delle quietanze di avvenuto pagamento a firma del titolare dell'impresa fornitrice. Gli accertamenti analitici esperiti dai militari operanti, secondo l'ipotesi

accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo, hanno fatto emergere la falsità ideologica delle predette fatture, nonché gli artifici ed i raggiri posti in essere dalla Ditta individuale in parola e dal suo legale rappresentante, nonché dal citato agronomo MAMELI, nella veste di tecnico progettista e direttore dei lavori, che hanno indotto in errore le Amministrazioni procedenti ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento; in particolare, la vicenda oggetto del presente giudizio è parte di una complessa attività investigativa più ampia ed articolata svolta dalla Guardia di Finanza a carico di numerosi beneficiari dei richiamati contributi pubblici, per i quali il professionista MAMELI ha curato i progetti e le pratiche volte alla concessione delle sovvenzioni, svolgendo anche l'incarico di direttore dei lavori. Le singole fattispecie sono accomunate dal fatto che la quasi totalità dei lavori non risulta eseguita da imprese edili, ma da altre Aziende Agricole a loro volta destinatarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione degli interventi, sempre di Aziende Agricole compiacenti.

In dettaglio, come emerge dalla corposa comunicazione della notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, trasmessa dal Gruppo di Nuoro della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale alla sede ed alla Procura Europea, dove è stato incardinato il relativo procedimento penale nr. 60/21 R.G.N.R., integralmente allegata alla suddetta segnalazione di danno erariale, è stata ampiamente documentata e dimostrata, attraverso la capillare ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti implicati nella vicenda, la rappresentazione economica non veritiera degli investimenti e la falsità delle fatture in precedenza richiamate, emesse a

fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione in realtà realizzate "in economia" dalla stessa Ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Le indagini espletate hanno consentito di disvelare un complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, ed in tempi ravvicinati, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli; l'analisi accurata delle movimentazioni e dei flussi finanziari incrociati, evidenziata dai militari del Corpo nella citata comunicazione di reato a seguito degli accertamenti bancari, ha infatti consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro versato ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false spiccate nei confronti dei vari soggetti ed Aziende Agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi tesi a dissimulare abilmente la condotta fraudolenta sottostante, mediante i quali le somme di denaro dopo vari passaggi ritornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate, ossia esattamente al punto di partenza in modo che nessun imprenditore sostenesse effettivamente alcun onere finanziario.

In tale contesto, l'Ufficio Requirente ha messo in risalto nell'atto introduttivo pure il ruolo determinante rivestito nella vicenda dal suddetto agronomo MAMELI, definito dal GIP presso il Tribunale di Nuoro nel Decreto di sequestro preventivo in data 30.06.2022 "ideatore e tessitore delle fila del meccanismo fraudolento", il quale, avvalendosi della sua elevata

professionalità come esperto delle procedure di erogazione di finanziamenti nello specifico comparto, ha svolto il compito decisivo di anello di collegamento tra i vari imprenditori agricoli percettori delle sovvenzioni, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi, secondo uno schema ormai collaudato, le commesse ed i relativi compensi inerenti ai progetti presentati; la posizione fondamentale del citato MAMELI è suffragata non soltanto dagli elementi probatori sopra lumeggiati, ma anche dalle molteplici e univoche risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici e telefonici al medesimo sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di P.G. del 30.03.2022 ed espressamente valorizzate dal GIP nel descritto Decreto di sequestro.

Il totale delle somme che sarebbero state indebitamente percepite dal suddetto convenuto attraverso la sua Azienda Agricola ammonta ad Euro 132.917,89; per i fatti sopra tratteggiati, il nominato ENA Raimondo è stato segnalato dai militari delle Fiamme Gialle alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed alla Procura Europea per i reati di cui agli articoli 110 e 640 bis del C.P., nonché 8 del Decreto Legislativo nr. 74 del 2000, unitamente a numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda in rassegna, quali l'agronomo MAMELI ed i titolari delle imprese che hanno emesso fatture nei confronti dell'Azienda Agricola riconducibile all'odierno convenuto e ricevuto fatture dalla medesima, per avere scientemente costituito un falso supporto documentale finalizzato a dimostrare l'avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali per la costruzione delle recinzioni dei terreni, in realtà realizzate "in economia" senza alcun apporto da parte di terzi, con plurime condotte strumentali a titolo di concorso volte a simulare

l'avvenuto pagamento degli interventi da ciascuno di essi indicati allo scopo di ottenere la concessione del finanziamento pubblico.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato ENA Raimondo e dell'omonima Ditta individuale, nonché dell'agronomo MAMELI Francesco Saverio, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento illecito all'A.R.G.E.A., in funzione dell'indebita percezione dei richiamati finanziamenti, ha emesso nei loro confronti gli inviti a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, chiedendo contestualmente l'esecuzione del sequestro conservativo a carico dei primi due soggetti, sino a concorrenza del nocumento di cui alla pretesa risarcitoria, autorizzato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto nr. 6 del 16.05.2023 e confermato integralmente nell'importo dal Giudice designato con Ordinanza nr. 65 del 06.07.2023. Il solo convenuto ENA, in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola in parola, ha presentato deduzioni scritte; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 20.07.2023, con cui veniva contestato ai nominati tre soggetti, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, un danno patrimoniale complessivo arrecato alla prefata Agenzia Regionale di Euro 132.917,89, pari all'intero contributo incassato

dalla Ditta individuale ENA Raimondo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto MAMELI si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.03.2024, affidando la rappresentanza all'Avvocato Umberto CONGIATU. Il legale, nell'avversare integralmente le contestazioni mosse dalla Procura Regionale, ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale, in quanto le rispettive azioni si fondano sui medesimi fatti, mentre nel merito ha dedotto che difettano in maniera palese tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa, precisando che l'Ufficio Requirente non ha offerto elementi di prova a carico del citato agronomo in ordine alla condotta illecita ed al requisito soggettivo del dolo, ma si è basato su mere congetture e deduzioni astratte prive di adeguati riscontri, che nessuna evidenza concreta è stata acquisita nel corso degli accertamenti svolti dai militari del Corpo circa la presunta veste di ideatore e "regista" del complessivo disegno criminoso, in quanto il convenuto ha curato le pratiche di molte altre Aziende Agricole non coinvolte nelle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che la documentazione contabile afferente a diverse imprese interessate dalle predette investigazioni, rinvenuta nella disponibilità del proprio assistito, era ampiamente giustificata dall'esigenza di svolgere efficacemente il proprio articolato mandato comprendente i compiti di progettista e direttore dei lavori, stante anche la mancanza di competenze tecniche in capo ai beneficiari delle sovvenzioni, e che, infine, la scelta di affidare il ripristino delle predette chiudende ad altre Aziende operanti nel settore agropastorale non era assolutamente vietata da alcuna

disposizione, per cui, da un lato, lungi dal costituire una decisione illogica ed anomala, ha rappresentato, al contrario, da parte di tutti i soggetti coinvolti, l'indirizzo procedimentale più ovvio e naturale nell'ambito di quel particolare contesto economico e sociale, per altro verso, che il nominato MAMELI, in virtù delle descritte considerazioni, non aveva alcun motivo valido per dissuadere gli imprenditori agricoli dal seguire questo schema consolidato al fine di realizzare gli interventi finanziati.

Il convenuto ENA Raimondo, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta individuale, si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 28.03.2024, conferendo il mandato all'Avvocato Potito FLAGELLA. Il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di citazione per omesso svolgimento della richiesta audizione personale, posto che le deduzioni difensive del 06.07.2023, depositate a seguito della notifica dell'invito il 25.05.2023, si concludono con la formulazione "si insiste affinché, previa audizione personale dell'esponente, il fascicolo venga archiviato", l'incompetenza territoriale della Sezione Giurisdizionale Sardegna a favore della Sezione Giurisdizionale Lazio, poiché l'Amministrazione che ha subito il danno non è l'A.R.G.E.A. bensì l'A.G.E.A. di Roma, nonché il difetto di legittimazione in capo alla Procura Regionale, in quanto la revoca della sovvenzione è devoluta secondo le prescrizioni del bando unicamente al giudizio dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione, mentre nel merito ha evidenziato che la tesi dell'Ufficio Requirente, secondo la quale il contributo deve essere inteso, nella sua globalità, come indebitamente percepito, è del tutto erronea atteso

che molte fatture passive annotate nella contabilità della propria assistita sono del tutto estranee alle ipotesi illecite emerse dalle indagini del Corpo, che l'effettivo sostenimento delle spese non integrava un criterio di ammissibilità previsto nel suddetto bando, che difetta palesemente la condotta illecita contestata, sul rilievo assorbente che il sistema fraudolento basato sul cosiddetto "giro di fatture" non è stato minimamente provato, avendo dedotto il Pubblico Ministero contabile mere teorie astratte e congetture prive di adeguati e puntuali riscontri, che appare assolutamente insussistente lo stesso elemento strutturale del pregiudizio erariale, considerato che il contributo di cui l'impresa agricola in rassegna avrebbe beneficiato in caso di esecuzione diretta dei lavori "in economia", sarebbe stato addirittura superiore a quello incassato esternalizzando la realizzazione delle opere, come chiaramente sottolineato nella CTP a firma del Dott. Giuliano SANNA, che le finalità di rilievo pubblicistico del progetto sono state comunque conseguite nella loro interezza, che i finanziamenti percepiti non si riferivano esclusivamente alla costruzione delle recinzioni ma riguardavano anche ulteriori interventi e migliorie, non oggetto di alcun addebito, i quali sono stati effettivamente completati, che risulta ingiusto ed illegittimo teorizzare un nocumento pari all'importo integrale delle provvidenze attribuite, anche perché occorre tenere conto dei vantaggi ottenuti dalla comunità amministrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994, e che, infine, le fatture sospette sono solo cinque, per una cifra ammontante ad Euro 75.649,36, a fronte delle quali il convenuto ha percepito, considerando la percentuale stabilita nel bando e corrispondente al 60% della spesa ammissibile, la somma di Euro 45.389,62, che potrebbe costituire, a titolo meramente subordinato, la cifra

che identifica il pregiudizio concretamente cagionato. In via istruttoria, la difesa ha chiesto l'ammissione, da un lato, della prova testimoniale, dall'altro, di una mirata CTU volta a stimare i costi delle recinzioni mediante una procedura di esecuzione diretta.

Nel corso del suo intervento il Procuratore Regionale, dopo avere richiamato l'atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposto, in via preliminare, alle richieste istruttorie formulate dalla difesa del nominato ENA, evidenziando, con riferimento alle plurime eccezioni sollevate dai patrocinatori nelle rispettive comparse, che vi è in maniera pacifica la competenza territoriale della Sezione Giurisdizionale Sardegna, che sono state documentate spese fittizie, che gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale appaiono univoci e schiacciati, che la conseguenza del sistema fraudolento messo in atto dai convenuti non può che essere la restituzione integrale del contributo incassato dalla Ditta individuale in parola, che le circostanze secondo cui l'agronomo MAMELI ha seguito anche imprese non coinvolte nelle indagini della Guardia di Finanza, che invece una delle aziende implicate nella vicenda si è affidata ad altro professionista, e che comunque non sono stati individuati i soggetti che hanno realizzato le recinzioni, si rivelano del tutto irrilevanti ed ininfluenti con riferimento alla posizione del citato agronomo, che d'altra parte gli affidamenti degli incarichi al predetto MAMELI da parte delle Aziende Agricole inserite nell'organizzazione illecita sono avvenuti pressoché contestualmente in data 23.11.2016, e che, infine, le denominazioni "giro" o similari ritrovate nei files acquisiti dalla P.G. sono assolutamente eloquenti ed assertive.

L'Avvocato CONGIATU, nel confermare tutte le censure formulate nel

proprio libello, ha insistito sulla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale poiché i presupposti materiali sono i medesimi, sottolineando, inoltre, che l'azione della Procura Regionale risulta viziata in radice dalla completa assenza di qualsivoglia verifica di fatto circa la presunta realizzazione dei lavori "in economia", che non sono stati individuati i soggetti che hanno effettuato gli interventi finanziati, che non è affatto irrilevante la circostanza che altre imprese seguite dal proprio assistito non siano state coinvolte nelle indagini, poiché non si comprenderebbe la giustificazione di siffatta distinzione, mentre è stata implicata altra Azienda Agricola che ha affidato il mandato a diverso agronomo, che la documentazione amministrativa e fiscale non poteva che essere gestita personalmente dal direttore dei lavori, poiché si richiedeva la competenza tecnica di un professionista abilitato, che peraltro doveva controllare la corretta indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) che consentiva l'abbinamento tra le varie fatture di spesa ed il singolo progetto sovvenzionato dall'A.R.G.E.A., e che, infine, gli asseriti elementi di prova dedotti dall'Ufficio Requirente, per un verso, sono frutto di una non corretta conoscenza della realtà agropastorale nell'ambito della quale operavano le imprese in rassegna, dall'altro, indubbiamente non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a suffragare la colpevolezza del citato MAMELI.

L'Avvocato FLAGELLA, una volta richiamate le eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale, poiché la gestione del denaro oggetto del finanziamento è avvenuta a Roma, sede dell'A.G.E.A., e di inammissibilità dell'atto di citazione per mancato svolgimento della richiesta audizione personale, ha posto l'accento su alcuni

profili a suo giudizio dirimenti ed inoppugnabili, nel senso che non sussiste il contestato danno erariale, poiché se i lavori fossero stati realizzati “in economia” i contributi erogati sarebbero stati certamente maggiori, con il precipitato che l’Amministrazione ha ottenuto, in concreto, un evidente risparmio di spesa, che tutti gli obiettivi del bando sono stati regolarmente conseguiti, che l’impostazione accusatoria si fonda su dati ipotetici e mere congetture, e che, infine, non è legittimo il recupero integrale della sovvenzione concessa a favore della Ditta individuale del proprio assistito. Il legale, inoltre, ha insistito per l’accoglimento delle richieste istruttorie formulate nella comparsa, ritenute decisive ed ineludibili per una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

Seguiva una breve replica del Procuratore Regionale, in cui il medesimo si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio, sottolineando, in relazione alle specifiche e reiterate osservazioni espresse durante il dibattimento dall’Avvocato CONGIATU, che non tutte le Aziende Agricole del territorio sono proclivi a violare la Legge; anche entrambi i legali dei convenuti concludevano con sintetiche repliche.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria si rivela inammissibile con riferimento alla posizione del convenuto ENA Raimondo e dell’omonima Ditta individuale, mentre risulta fondata e merita integrale accoglimento in ordine alla posizione del convenuto MAMELI Francesco Saverio.

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe

stato cagionato dai convenuti all'A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione al finanziamento concesso alla suddetta Ditta individuale ENA Raimondo, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata sia da quest'ultimo, mediante l'utilizzo di documentazione fiscale falsa concernente l'effettuazione delle recinzioni, al fine di dissimulare la realizzazione degli interventi sovvenzionati mediante la procedura "in economia", e sia dal nominato MAMELI che avrebbe architettato e diretto il sistema fraudolento sopra descritto.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali sollevate dalle difese dei suddetti convenuti.

Nell'ordine logico delle censure da scrutinare di cui alla menzionata categoria, assume un ruolo indubbiamente prioritario quella di incompetenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale, atteso che la stessa ha natura funzionale ed inderogabile, incidendo direttamente sulla "potestas iudicandi", per cui il suo accertamento deve essere compiuto prima della delibazione di ogni altra eccezione. Ciò premesso, la stessa, sollevata dalla difesa del convenuto ENA, non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere rigettata; al riguardo, è sufficiente osservare, a prescindere dalla circostanza che l'Amministrazione danneggiata è proprio l'A.R.G.E.A., che ha concesso il contributo ed emesso i provvedimenti volti ad autorizzare il pagamento dell'anticipo e del saldo a beneficio della Ditta individuale in rassegna, mentre soltanto la domanda di finanziamento del 05.12.2016 è stata inoltrata dall'interessato all'A.G.E.A., che in ogni caso la competenza territoriale non si radica in funzione dell'Ente pubblico che ha subito il

depauperamento, bensì in funzione dei criteri soggettivo ed oggettivo espressamente enucleati dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) del Codice di giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, il quale ha mutuato pressoché integralmente i principi rivenienti dalla Legge nr. 658 del 1984, recante "Istituzione in Cagliari di una Sezione Giurisdizionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti". In tale ottica, applicando il criterio soggettivo la competenza territoriale appartiene indubbiamente a questa Sezione Giurisdizionale, atteso che il convenuto ENA è qualificabile come agente pubblico della Regione Sardegna in virtù del rapporto di servizio instauratosi con la stessa, avendo ottenuto contributi pubblici dall'Ente territoriale in parola, attraverso la propria Agenzia, per realizzare un programma di interesse generale con vincolo di scopo nel settore agropastorale; ma anche postulando il ricorso al criterio oggettivo, valevole per gli agenti dello Stato e di Enti pubblici aventi sede o Uffici nella Regione, il risultato sarebbe del tutto analogo, sul rilievo che sia l'attività di gestione inerente al finanziamento concesso, sia il fatto dannoso da cui origina il documento, secondo la tesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile, si collocano senza incertezze nel territorio del citato Ente autonomo.

La seconda doglianza pregiudiziale sollevata dall'Avvocato FLAGELLA, concernente l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancato svolgimento della richiesta audizione personale del proprio assistito, coglie invece pienamente nel segno e deve essere accolta. In tale ottica, il Collegio rileva dalla documentazione versata nel fascicolo processuale che nelle controdeduzioni depositate dal suddetto ENA in data 06.07.2023, in risposta

all'invito a dedurre notificato il 25.05.2023, si legge, nella pagina 1, la seguente espressione: "Con il presente atto, il Sig. Ena, in proprio e nella qualità in epigrafe, intende evidenziare le proprie ragioni e chiedere l'audizione personale e l'archiviazione del fascicolo istruttorio", mentre nella parte finale del libello difensivo l'ulteriore formulazione: "Si insiste affinché, previa audizione personale dell'esponente, il fascicolo venga archiviato".

La mancata audizione personale, richiesta con estrema chiarezza dal convenuto nelle suddette controdeduzioni, con formulazione diretta ed incondizionata, determina inevitabilmente l'inammissibilità dell'atto di citazione (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 83 del 2024, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 231 del 2019, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 161 del 2023).

In tale prospettiva, è sufficiente richiamare l'articolo 67 del Codice di giustizia contabile: il primo comma della disposizione in parola stabilisce che "prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il Pubblico Ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti"; il secondo comma prevede che "nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella Segreteria del Pubblico

Ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale determina l'inammissibilità della citazione".

La normativa in rassegna ricalca quasi pedissequamente il contenuto dell'articolo 5, comma 1, del D.L. nr. 453 del 1993, convertito dalla Legge nr. 19 del 1994 e successive modificazioni, abrogato dal Codice di giustizia contabile, che per la prima volta rispetto al passato, posto che in precedenza la Procura Regionale, completata l'istruttoria, ove non avesse inteso disporre l'archiviazione, adottava la citazione "inaudita altera parte", aveva introdotto, al fine di potenziare, tra l'altro, le garanzie difensive del presunto responsabile del danno, l'istituto dell'invito a dedurre che il Pubblico Ministero contabile deve sempre notificare al convenuto prima di emettere l'atto introduttivo, fissando il principio secondo il quale l'incolpato può presentare controdeduzioni scritte e chiedere di essere sentito personalmente, assicurando pertanto anche la possibilità di svolgere una difesa orale alternativa o congiunta alla prima; a tal proposito, non è superfluo rammentare che le Sezioni Riunite di questa Corte, nelle note Sentenze nnrr. 7/QM/1998 e 14/QM/1998, hanno definito l'invito a dedurre come atto procedimentale preprocessuale, il quale valorizza la partecipazione del convenuto al procedimento, che assolve alla duplice funzione di consentire all'incolpato di svolgere le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare la citazione in giudizio, e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza dell'istruttoria, le esigenze di giustizia e di economia processuale. Muovendo da siffatti presupposti, il granitico orientamento ermeneutico di questa Corte, già sotto l'egida della precedente disposizione riveniente dal suddetto articolo 5, aveva propugnato il postulato in funzione

del quale la mancata audizione personale, qualora espressamente e perentoriamente richiesta dal convenuto nelle forme di rito, determina l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 7/QM/1998, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 89 del 2000, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 316 del 2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 372 del 2002, Sezione Giurisdizionale Puglia, Sentenza nr. 279 del 2007, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 108 del 2014); il testo dell'articolo 67 del predetto Codice riportato in narrativa, pertanto, si è limitato a formalizzare nella norma scritta un principio di diritto vivente da tempo cristallizzato in maniera tralatizia nella granitica giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso specifico, le controdeduzioni contenenti la suddetta istanza sono state depositate sollecitamente presso la Segreteria della Procura Regionale; la notifica dell'invito nei confronti della persona fisica ENA Raimondo, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima Ditta individuale, è avvenuta a mani tramite i militari della Guardia di Finanza il 25.05.2023, mentre il libello difensivo del convenuto è pervenuto al Pubblico Ministero contabile in data 06.07.2023, quindi entro il termine di 45 giorni contemplato dal suddetto articolo 67, comma 1.

Ne discende, in conclusione, quale immediato corollario, che l'incolpato ha esercitato tempestivamente un proprio legittimo diritto contemplato espressamente dalla Legge, il quale tuttavia è rimasto del tutto inattuato atteso che l'Ufficio Requirente non ha proceduto allo svolgimento dell'audizione personale.

Per quanto sopra esposto, l'atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale con riferimento alla posizione del nominato ENA Raimondo e dell'omonima Ditta individuale si appalesa inammissibile.

Sempre soffermandosi sulle questioni pregiudiziali, l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale, formulata dall'Avvocato CONGIATU nella comparsa e ribadita con decisione pure nel corso della discussione, cui si è opposto il rappresentante della Procura Regionale, non stimola il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa.

Al riguardo, la parabola argomentativa dedotta dal legale, per quanto suggestiva ed articolata, presta il fianco alla considerazione assorbente e decisiva secondo la quale i principi di autonomia e di separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, rispetto a quello penale, anche laddove i fatti siano i medesimi (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), non consentono di disporre la richiesta sospensione per difetto dei rigorosi presupposti contemplati dall'articolo 106 del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, stante la diversità dei parametri di valutazione per l'accertamento della responsabilità erariale; la norma in parola, infatti, stabilisce in modo inequivocabile, analogamente a quanto previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall'articolo 295 C.P.C., nel testo introdotto dalla Legge nr. 353 del 1990, che "il Giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro Giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa

pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”. Deve trattarsi, conseguentemente, di pregiudizialità tecnica o giuridica, assolutamente esclusa nella presente fattispecie dove ricorre un’ipotesi di mera consequenzialità logica, unica evenienza che secondo il legislatore legittima il Giudice ad ordinare la sospensione del processo, come precisato in più occasioni non solo dal massimo Consesso di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Ordinanze nnrr. 1/2012, 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), ma anche dalla Suprema Corte (ex multis SS.UU. nnrr. 14060/2004, 10027/2012 e 21763/2021), pure nell’ottica di rispettare il canone della ragionevole durata del processo consacrato nell’articolo 111 della Carta fondamentale e nell’articolo 6 della CEDU, nonché il postulato di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione; in definitiva, lo stesso legislatore ha mostrato un chiaro disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale, con il precipitato che la giurisprudenza, confortata da autorevole dottrina, ha inteso limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la stessa Legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull’altra, determinando, pertanto, un notevole ridimensionamento dell’istituto della sospensione e un’attenuazione della rilevanza del principio dell’uniformità del giudicato.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto MAMELI, cui il Pubblico Ministero contabile addebita il concorso con il titolare della prefata Azienda Agricola allo scopo di consentire a quest’ultima di incamerare indebitamente il finanziamento pubblico, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria

prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione.

In tale ottica, occorre comunque vagliare preliminarmente, sebbene in modo sommario considerata la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione, la posizione concernente i convenuti ENA Raimondo e l'omonima Ditta individuale, sul rilievo che la contestazione della Procura Regionale a carico del citato agronomo è quella di avere cagionato un danno all'A.R.G.E.A., in accordo con il titolare della predetta impresa, pari al contributo pubblico indebitamente percepito dalla medesima; ne discende, conseguentemente, che risulta sicuramente pregiudiziale accertare, allo stato degli atti versati nel fascicolo processuale dalle parti, l'effettiva natura illecita del sistema di cui facevano parte sia il MAMELI che le diverse Aziende Agricole implicate nella descritta organizzazione, analizzando in dettaglio il ruolo ricoperto dall'impresa in rassegna. La responsabilità del richiamato professionista, infatti, è ontologicamente connessa con quella riconducibile all'Azienda Agricola destinataria delle provvidenze pubbliche, da acclarare, seppure con un giudizio avente natura ipotetica e virtuale, secondo il criterio noto alla scienza penalistica della prognosi postuma.

Ciò chiarito, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della Ditta individuale ENA Raimondo, beneficiaria del finanziamento sopra indicato, e del suo legale rappresentante "pro tempore", derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Nuoro, nr. 60/2021, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella comunicazione della notizia di reato nr. 155519 del

23.09.2021, espressamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, unitamente alle annotazioni di P.G. nnrr. 183602/2021 dell'08.11.2021, 44166/2022 del 15.03.2022 e 53651/2022 del 30.03.2022, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico della Ditta in rassegna e del citato ENA, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).

In sintesi, è stato appurato attraverso gli accertamenti bancari, che rappresentano una fonte di prova oggettiva ed inoppugnabile, la quale non necessita di ulteriori riscontri, acquisita dai militari del Corpo operanti a mezzo dei poteri delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, come l'odierno convenuto ENA abbia dolosamente rappresentato una situazione economica non veritiera, documentando i presunti investimenti con l'utilizzo delle fatture false in precedenza richiamate, emesse dalle Ditte SANNA Gianfranco di Ottana (NU) e PUDDU Laura di Oniferi (NU), nonché dalla Società agricola SANTU PREDU DI FLORIS E GUIISO S.S. di Ottana, a fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione in realtà realizzate "in economia" dalla stessa Ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Le indagini espletate hanno consentito di disvelare un complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, ed in tempi ravvicinati, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con

flussi di denaro sostanzialmente nulli; l'analisi accurata delle movimentazioni e dei flussi finanziari incrociati, evidenziata dai militari del Corpo nella citata comunicazione di reato, ha infatti consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro versato ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false spiccate nei confronti dei vari soggetti implicati e delle numerose Aziende Agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi tesi a dissimulare abilmente la condotta fraudolenta sottostante, mediante i quali le somme di denaro dopo vari passaggi ritornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate, ossia esattamente al punto di partenza in modo che nessun imprenditore sostenesse effettivamente alcun onere finanziario. Al riguardo, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato, quale riscontro incontrovertibile, che la Ditta ENA Raimondo ha emesso negli anni 2018 e 2019 cinque fatture false nei confronti di altre Aziende Agricole inserite nel sistema illecito per complessivi Euro 82.648,79, di cui tre per importi perfettamente coincidenti con quelli indicati nei documenti fiscali non veritieri utilizzati dalla stessa e due per somme leggermente inferiori, aventi tutte ad oggetto la messa in opera di chiudende con rete metallica, facendo di conseguenza salire in modo del tutto sproporzionato ed anomalo il suo volume d'affari nei due periodi di imposta in questione, rispetto ai due anni precedenti ed a quello successivo, come efficacemente messo in risalto dagli appartenenti alle Fiamme Gialle.

In tale prospettiva, l'intera sovvenzione erogata costituisce danno erariale, in quanto nessuna rilevanza può essere attribuita all'effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo

congruo ed adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità dei soggetti coinvolti; a tal proposito, preme rammentare che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento. In tali casi, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto; proprio in quanto trattasi di un contributo, infatti, l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l'onere non è stato concretamente sopportato dal richiedente, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza concessa (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 398 del 2021, nr. 2 e nr. 167 del 2022). Del resto, lo stesso bando di gara stabiliva in modo estremamente chiaro all'articolo 8 che le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati" comprovati da fatture, lasciando evidentemente intendere che l'onere dei lavori deve sempre rimanere totalmente a carico del percipiente. Nella stessa visuale, non è superfluo rammentare, inoltre, quale ulteriore elemento idoneo a corroborare il precedente assunto, che il suddetto bando di gara stabiliva all'articolo 19, intitolato Revoche, Riduzioni ed Esclusioni, che "il provvedimento di concessione può essere revocato dall'Organo concedente quando il soggetto

beneficiario”, tra l’altro: a) “non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti”; b) “fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore”; e) “non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi”. Nella presente fattispecie risultano palesemente violate tutte e tre le menzionate prescrizioni ineludibili fissate nel prefato articolo 19, compresa quella di cui alla lettera e), atteso che il bando prevedeva un cofinanziamento tra risorse pubbliche e fondi propri dei soggetti beneficiari, affinché la spesa per l’investimento fosse maggiormente feconda e remunerativa, mentre il citato ENA, avvalendosi di fatture passive per operazioni inesistenti, si è sottratto all’obbligo di concorrere alla realizzazione del progetto mediante una percentuale di risorse personali pari al 40% del costo complessivo ammissibile (ex multis Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 5 del 2024, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 167 del 2022).

Venendo quindi alla specifica delibazione inerente alla posizione del nominato MAMELI, la Sezione perviene all’affermazione di colpevolezza del medesimo, a titolo di dolo, alla luce della documentazione già sopra richiamata, concernente le risultanze delle indagini esperite nel procedimento penale, dalle quali affiorano nitidamente molteplici elementi di prova solidi, concreti, concordanti ed univoci a carico del suddetto agronomo.

Su tale crinale, la Sezione stima utile evidenziare, in primo luogo, che l’intero materiale documentale riveniente da altro giudizio ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato; nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti,

peraltro, non sono invocabili dal convenuto tutte quelle eventuali preclusioni legate all'assenza del contraddittorio che riguardano gli atti formati nell'ambito del procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel processo penale ma non possono minimamente intaccare l'autonoma deliberazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 285 del 2003 e 354 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 371 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). In conclusione, preme sottolineare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex

multis Corte di Cassazione, Sezione II, nnrr. 5965 del 2004 e 12577 del 2014).

Muovendo dalle suddette coordinate ermeneutiche, la lettura complessiva degli atti, mettendo quindi in stretta connessione tutti i diversi tasselli oggetto degli accertamenti effettuati dalla P.G., legati tra loro da un filo conduttore unico ed eloquente, dimostra che il menzionato professionista, avvalendosi della sua elevata professionalità come esperto delle procedure di erogazione di finanziamenti nello specifico comparto, ha svolto il compito decisivo di anello di collegamento tra i vari imprenditori agricoli percettori delle sovvenzioni, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi, secondo uno schema ormai collaudato, le commesse ed i relativi compensi inerenti ai progetti presentati; in altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, il suddetto MAMELI ha rivestito il ruolo di indispensabile organizzatore, coordinatore e “dominus” del sistema fraudolento architettato a tavolino per ottenere indebitamente ingenti contributi pubblici, e per la sua materiale esecuzione basata sullo scambio reciproco di falsi documenti commerciali tra le varie Aziende Agricole compiacenti. Nel caso specifico, risulta acclarato senza alcun dubbio che il suddetto agronomo ha dapprima abilmente predisposto, al fine di fare apparire rispettati i requisiti previsti dal bando, gli altri due preventivi di spesa più alti per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, solo formalmente riconducibili ai professionisti Filomena LADU e Francesco CASU, a corredo della documentazione da presentare all'Amministrazione, poi ha stipulato il contratto d'incarico con la Ditta ENA in data 23.11.2016, e successivamente ha sottoscritto il 12.07.2019 il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, in realtà realizzati “in economia” dallo stesso imprenditore destinatario delle

provvidenze. La posizione fondamentale e strategica ricoperta dal citato MAMELI è suffragata non soltanto dagli elementi probatori sopra lumeggiati, ma anche dalle molteplici e univoche risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici e telefonici al medesimo sequestrati in occasione della perquisizione penale, espressamente richiamate dal GIP nel citato Decreto di sequestro, ove si legge, tra l'altro, che: “nella disponibilità di quest'ultimo, all'interno della sua abitazione e nei suoi dispositivi elettronici, si è rinvenuto di tutto e di più: i CUP, le CUAA e soprattutto copiosissime fatture emesse dalle Aziende Agricole coinvolte, la cui detenzione da parte sua non ha alcun ragionevole senso, oltre a numerosi “schemi” o “giri”. In sintesi, dall'analisi dei computer e degli hard disk sequestrati, nonché dei dispositivi telefonici utilizzati dal professionista, è stata individuata, come puntualmente dedotto dal Pubblico Ministero contabile in citazione, la presenza di numerosi files impiegati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle imprese coinvolte nell'indagine, che confermano come i documenti fiscali necessari per comprovare la realizzazione degli interventi da parte di soggetti terzi siano stati materialmente compilati dal nominato MAMELI, piuttosto che dalle singole Aziende Agricole emittenti; la verifica attinente allo smartphone del convenuto ha consentito di appurare la presenza di diverse “chat whatsapp”, nelle quali lo stesso fornisce ai titolari delle imprese richiedenti i finanziamenti, suoi abituali interlocutori, direttive ben precise e dettagliate circa gli importi da bonificare, i numeri delle fatture, le tempistiche da osservare, i numeri di IBAN, le causali, nonché le generalità di committenti e commissionari, facendo spesso riferimento a frasi decisamente rivelatrici come: “iniziare un giro”, “chiudiamo un giro”, “organizzare un giro”. In

dettaglio, dall'analisi della "chat whatsapp" intercorsa con il nr. di cellulare 349538....(nominativo chat: Sig. Raimondo) intestato alla moglie del suddetto ENA, sono state rilevate diverse comunicazioni che fanno riferimento all'emissione ed alla ricezione di tutte quelle fatture, attive e passive, dettagliatamente descritte al punto 4.7 della comunicazione notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, dalle quali emerge prepotentemente il ruolo decisivo svolto dal prefato MAMELI nel processo di "formazione" dei predetti documenti fiscali e di coordinamento dei vari soggetti coinvolti nella frode. Sono state effettuate, inoltre, intercettazioni telefoniche delle utenze intestate al predetto agronomo ed al coniuge; nel corso di una telefonata, il professionista riferiva al suo interlocutore che: "le diciture delle fatture erano state fatte da lui". In altre parole, fermo restando che i descritti elementi indiziari presentano sia il requisito della precisione, il quale è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, sia quello della gravità, con riferimento al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, occorre evidenziare che la loro valutazione complessiva giunge sicuramente ad una risposta altrettanto positiva in ordine alla verifica della loro effettiva ed univoca concordanza, con il precipitato che gli stessi integrano una valida e rigorosa prova presuntiva, in funzione del cosiddetto canone della "convergenza del molteplice" (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 3205 del 2024).

Tutte le richiamate fonti probatorie sono state analiticamente riepilogate nella suddetta annotazione di P.G. nr. 53651 del 30.03.2022, prodotta dalla Procura Regionale ed allegata agli atti di causa, che dimostra senza incertezze la colpevolezza del convenuto ed il requisito soggettivo del dolo; d'altra parte,

nel presente giudizio, mutuando la concezione civilistica della responsabilità risarcitoria, opera, diversamente da quanto avviene nel processo penale, la regola della preponderanza dell'evidenza causale o "del più probabile che non", con la conseguenza che il Giudice contabile può ben formare il proprio legittimo convincimento sulla base degli elementi comunque disponibili in relazione al caso concreto, e del fatto che i medesimi possono ritenersi attendibili e credibili in presenza di idonei fattori di verifica e di conferma, venendo in rilievo, pertanto, il concetto decisivo della consistente verosimiglianza o della notevole plausibilità (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 324 del 2022, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 62 del 2023, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 185 del 2023, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 53 del 2015). In tale ottica, non è superfluo rammentare, infine, quale viatico aggiuntivo a sostegno della precedente asserzione, che il GIP presso il Tribunale di Nuoro, nel prefato Decreto di sequestro preventivo in data 30.06.2022, ha definito testualmente il professionista convenuto quale "ideatore e tessitore delle fila del meccanismo fraudolento".

Al cospetto delle suddette risultanze schiaccianti che si stagliano, evidenti e cristalline, nell'ambito delle variegate fonti di prova acquisite nel procedimento penale, le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto, la quale ha sostenuto che l'Ufficio Requirente non ha offerto decisivi riscontri a carico del citato agronomo in ordine alla condotta illecita ed al requisito soggettivo del dolo, ma si è basato su mere congetture e deduzioni astratte prive di adeguati riscontri, che nessuna evidenza concreta è stata acquisita nel corso degli accertamenti svolti dai militari del Corpo circa la presunta veste

di ideatore e “regista” del complessivo disegno criminoso, in quanto il convenuto ha curato le pratiche di molte altre Aziende Agricole non coinvolte nelle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, e che la documentazione contabile afferente a diverse imprese interessate dalle predette investigazioni, rinvenuta nella disponibilità del proprio assistito, era ampiamente giustificata dall’esigenza di svolgere efficacemente il proprio articolato mandato comprendente i compiti di progettista e direttore dei lavori, perdono palesemente ed immediatamente di qualsivoglia consistenza e di valenza strutturale, in quanto risultano confutate “per tabulas” dalle mirate, persuasive e condivisibili motivazioni prospettate dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo, basate sul contenuto della comunicazione notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021 e dell’annotazione di P.G. nr. 53651/2022 del 30.03.2022, con l’effetto che la Sezione non ravvisa la necessità di svolgere articolate e diffuse osservazioni in ordine ai suddetti profili, talmente evidente si appalesa la colpevolezza del citato professionista ed il carattere intenzionale delle sue azioni volte a vulnerare in profondità il pubblico erario, consentendo a molteplici Aziende Agricole compiacenti, nel caso specifico la Ditta individuale ENA Raimondo, di ottenere indebitamente cospicue sovvenzioni attraverso il menzionato schema truffaldino. In tale visuale, preme soltanto rilevare, al fine di corroborare ulteriormente il precedente assunto, non trascurando di sottolineare che le circostanze dedotte dal legale, secondo cui il convenuto ha curato le pratiche di molte altre Aziende Agricole non coinvolte nelle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, mentre è stata implicata altra impresa che ha affidato il mandato a diverso agronomo, appaiono assolutamente inconferenti, irrilevanti ed ininfluenti, come

validamente dedotto dal Procuratore Regionale durante il dibattimento, considerata la professione svolta e l'ovvia considerazione che non tutte le imprese agricole operanti sul territorio sono proclivi a violare la Legge, da un lato, che il ruolo ricoperto dal citato MAMELI è stato indubbiamente decisivo ed insostituibile, proprio perché, come evidenziato dalla stessa difesa nella comparsa, i titolari delle imprese agricole implicate non possedevano le indispensabili competenze tecniche per ideare ed attuare il complesso disegno fraudolento, necessitando pertanto di una figura di raccordo e di sostegno esperta e specializzata in materia che fungesse da raffinata "mente" e svolgesse funzioni di qualificata assistenza e di costante coordinamento, per altro verso, che al fine di imputare al medesimo la corresponsabilità a titolo di dolo per il danno erariale cagionato, non è affatto necessario comprovare che il menzionato agronomo abbia assunto la veste di "regista" e tessitore della trama illecita, ma è sufficiente dimostrare, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, che il soggetto agente abbia svolto in ogni caso il ruolo di concorrente nella commissione del fatto dannoso, unitamente al privato destinatario dei fondi pubblici, partecipando operosamente, con attività istruttorie, integrative, preparatorie o di altra natura comunque ineranti un presupposto indefettibile delle erogazioni indebite, al disegno delittuoso che ha determinato nel suo complesso il pregiudizio ed agevolandone pertanto la realizzazione, allorquando siffatto nocumento non si sarebbe verificato senza l'azione determinante del primo (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 14040 del 2016, 14436 del 2018 e 36375 del 2021).

Le due considerazioni finali, che questi Giudici stimano certamente utile

esplicitare allo scopo di confutare in radice le ulteriori doglianze formulate dall'Avvocato CONGIATU, sulle quali il legale si è ripetutamente diffuso e soffermato nel corso della discussione, anche mettendo in dubbio, errando tuttavia su siffatto aspetto, la correttezza delle scelte operative e procedurali assunte dapprima dai militari delle Fiamme Gialle, e successivamente dalla Procura attrice, che denotano invece acribia ed elevato acume investigativo, sono quelle che, per un verso, non è affatto necessario, nell'ottica del pregiudizio erariale di cui si discute nel presente giudizio, accertare in via di fatto chi abbia effettivamente realizzato le recinzioni oggetto delle provvidenze pubbliche, anche se con elevata probabilità prossima alla certezza sono state portate a termine "in economia" dai singoli beneficiari dei contributi, in prima persona o avvalendosi dell'opera di altri soggetti rimasti ignoti, poiché l'unico ed assorbente fattore oggettivo che assume rilevanza attiene all'acclarata falsità delle cinque fatture passive utilizzate dalla Ditta ENA Raimondo, alla luce delle innegabili restituzioni di denaro appurate a mezzo degli accertamenti bancari, per altro verso, che la circostanza secondo cui l'Azienda Agricola riconducibile a tale ORRITOS Gianfranco, coinvolta nello schema fraudolento, non è stata seguita dal prefato MAMELI, lungi dal palesarsi come un elemento a discarico, è invece un fatto emblematico che conferma in maniera manifesta la tesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile, sul rilievo che non è dato comprendere il motivo per cui il suddetto agronomo, odierno convenuto, avesse comunque la disponibilità dei files con i dati della stessa, senza però essere il professionista incaricato dalla medesima impresa come direttore dei lavori.

In conclusione, tirando le fila delle plurime e correlate considerazioni in precedenza tratteggiate, il convenuto MAMELI deve rispondere a titolo di dolo per il danno cagionato all'A.R.G.E.A., pari all'intero finanziamento concesso alla Ditta ENA Raimondo.

Per tutto quanto precede, il Collegio dichiara inammissibile l'atto di citazione emesso dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti DITTA INDIVIDUALE ENA RAIMONDO, in persona del legale rappresentante "pro tempore" ENA Raimondo, ed ENA Raimondo, in proprio, e condanna al pagamento in favore dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, MAMELI Francesco Saverio per l'importo di Euro 132.917,89, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 24.10.2019 in cui è avvenuto il pagamento del saldo concernente la pubblica contribuzione, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Il sequestro conservativo eseguito nei confronti di ENA Raimondo, anche in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, autorizzato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto nr. 6 del 16.05.2023 e confermato integralmente dal Giudice designato con Ordinanza nr. 65 del 06.07.2023, è divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Codice di giustizia contabile. Con separata Ordinanza saranno impartite le disposizioni necessarie all'esecuzione del dissequestro.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore dei suddetti convenuti, in quanto il giudizio è stato deciso nei loro confronti in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento degli stessi in

rito, difettando pertanto l'assoluzione nel merito.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto MAMELI e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

Inammissibile l'atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti DITTA INDIVIDUALE ENA RAIMONDO, in persona del legale rappresentante "pro tempore" ENA Raimondo, ed ENA Raimondo, in proprio.

Il sequestro conservativo eseguito nei confronti di ENA Raimondo, anche in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, autorizzato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto nr. 6 del 16.05.2023 e confermato integralmente dal Giudice designato con Ordinanza nr. 65 del 06.07.2023, è divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Codice di giustizia contabile e, con separata Ordinanza, saranno impartite le disposizioni necessarie all'esecuzione del dissequestro.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore dei suddetti convenuti, in quanto il giudizio è stato deciso nei loro confronti in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento degli stessi in rito, difettando pertanto l'assoluzione nel merito.

CONDANNA

al pagamento in favore dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, MAMELI

Francesco Saverio per l'importo di Euro 132.917,89, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 265,89, seguono la soccombenza del convenuto condannato e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024.

Il Giudice Estensore
(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente
(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 30/05/2024

Il Dirigente
(f.to digitalmente P. Carrus)